

□ **Interrogazione n. 35**

presentata in data 28 settembre 2015

a iniziativa del consigliere Zaffiri

“Accesso al credito da parte delle PMI”

a risposta orale urgente

Premesso:

- che il Fondo di garanzia per le PMI, di cui all'art.2, comma 100, lett. a) della Legge 23 dicembre 1996, n.662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, rappresenta il principale strumento nazionale a sostegno dell'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese;
- che la finalità del Fondo di garanzia è quella di favorire l'accesso al credito mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca, e spesso si sostituisce, alle garanzie reali portate dalle imprese;
- che, attraverso il Fondo, l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo;
- che il Fondo opera tramite tre modalità di intervento: garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia;
- che, in particolare, la garanzia diretta viene concessa ai soggetti finanziatori, con una copertura fino all'80% dell'operazione finanziaria, mentre la controgaranzia viene concessa a favore dei Confidi e degli altri fondi di garanzia fino all'80% dell'importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che gli stessi non abbiano garantito più dell'80% dell'operazione finanziaria;

Rilevato:

- che la Giunta regionale, in data 6 ottobre 2014, ha adottato la delibera n.1125, ad oggetto “Art.2, comma 100, lettera a) L.662/96. Richiesta di limitazione dell'intervento del Fondo Centrale di garanzia ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera r) D.Lgs. 112/92 e approvazione della relazione “Il sistema marchigiano delle garanzie per le PMI”;
- che, con il predetto atto, la Giunta regionale ha deliberato:
 - di presentare alla Conferenza Unificata, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1992 n.112, la richiesta, corredata della relazione “Il sistema marchigiano di garanzie per le PMI”, di limitazione dell'intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art.2, comma 100, lett. a) L. 662/96 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi, per operazioni di importo fino a Euro 150.000,00;
 - di richiedere che la Conferenza Unificata preveda che la limitazione dell'intervento sopra descritto sia estesa anche in relazione alla operatività per portafogli;
- che la Conferenza Unificata, con delibera n.139 del 13 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha individuato la Regione Marche quale Regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi, per le operazioni di importo fino a 150.000,00 Euro e di estendere tale limitazione all'operatività per portafogli di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

Vista:

- la Circolare n.3/2015 della Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale, nella quale viene riportato che la predetta delibera della Conferenza Unificata si applica alle domande di intervento presentate al gestore a far tempo dal 20 febbraio 2015;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale:

- per conoscere se, in un periodo di forte crisi per il nostro sistema produttivo, la limitazione dell'intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art.2 comma 100, lett. a) L. 662/96 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi, per operazioni di importo fino a Euro 150.000,00, voluto dalla precedente Giunta regionale, vada davvero incontro alle esigenze delle PMI o se, invece, ostacoli l'utilizzo di una misura che facilita l'accesso al credito.